

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

PROVINCIA DI MESSINA

***REGOLAMENTO ACQUEDOTTO
COMUNALE***

(Approvato con deliberazione COMMISSARIALE n° 6 DEL 10/04/2018)



INDICE

TITOLO 1°: NORME GENERALI

| | |
|---|--------|
| Art. 1 Classificazione delle utenze..... | Pag. 1 |
| Art. 2 Limiti di somministrazione | Pag. 1 |
| Art. 3 Modalità di concessione..... | Pag. 1 |
| Art. 4 Contratto di somministrazione | Pag. 1 |
| Art. 5 Domande respinte | Pag. 2 |
| Art. 6 Lavori da eseguirsi a cura del Comune concedente ed a spese degli utenti | Pag. 2 |
| Art. 7 Tipo e calibro del contatore | Pag. 2 |
| Art. 8 Lavori da eseguirsi a cura e spese degli utenti..... | Pag. 2 |
| Art. 9 Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti | Pag. 3 |
| Art. 10 Consegna dell'impianto..... | Pag. 3 |
| Art. 11 Durata della concessione..... | Pag. 4 |
| Art. 12 Cessazioni..... | Pag. 4 |
| Art. 13 Interruzione di servizio | Pag. 4 |
| Art. 14 Cambiamento d'utenza | Pag. 5 |
| Art. 15 Verifica e controllo contatori | Pag. 5 |
| Art. 16 Reclami..... | Pag. 5 |
| Art. 17 Ispezioni..... | Pag. 5 |
| Art. 18 Lettura contatori e computo dei consumi..... | Pag. 6 |
| Art. 19 Fatturazione | Pag. 6 |
| Art. 20 Morosità | Pag. 6 |
| Art. 21 Recupero della presa..... | Pag. 8 |

TITOLO 2°: DIVIETI – RESPONSABILITA' E CONTRAVVENZIONI.

| | |
|--------------|--------|
| Art. 22..... | Pag. 8 |
| Art. 23..... | Pag. 8 |
| Art. 24..... | Pag. 8 |
| Art. 25..... | Pag. 8 |
| Art. 26..... | Pag. 8 |
| Art. 27..... | Pag. 9 |
| Art. 28..... | Pag. 9 |

| | |
|--------------|--------|
| Art. 29..... | Pag. 9 |
|--------------|--------|

TITOLO 3°: DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

| | |
|---|---------|
| Art. 30 Decesso dell'utente..... | Pag. 9 |
| Art. 31 Fallimento dell'utente..... | Pag. 10 |
| Art. 32 Irreperibilità | Pag. 11 |
| Art. 33 Danni alle condotte e tubazioni in genere..... | Pag. 11 |
| Art. 34 Perdite, danni, responsabilità..... | Pag. 11 |
| Art. 35 Rateizzazioni dei pagamenti..... | Pag. 11 |
| Art. 36 Pagamento dei Consumi delle utenze..... | Pag. 12 |
| Art. 37 Rimozione e spostamento dei contatori idrometrici | Pag. 12 |
| Art. 38 Accertamento d'uso..... | Pag. 12 |
| Art. 39 Portata garantita | Pag. 12 |

TITOLO 4^: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | |
|--------------|---------|
| Art. 40_____ | Pag. 13 |
| art. 41_____ | Pag. 13 |

TITOLO 1°: NORME GENERALI

Art. 1

Classificazione delle utenze

Il Comune di Monforte San Giorgio provvede al servizio di erogazione dell'acqua per uso domestico, per gli altri usi, con il sistema a contatore e dietro pagamento di un canone, in base ai consumi effettuati.

Pertanto le utenze sono classificate come segue:

- a) Utenze uso domestico;
- b) Utenze uso agricolo - zootecnico;
- c) Utenze uso diverso (artigianali, commerciali, industriali, di cantiere e quelle non comprese nei punti sopra indicati).

Art. 2

Limiti di somministrazione

L'acqua verrà somministrata alle condizioni del presente regolamento nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione e delle potenzialità degli impianti.

Art. 3

Modalità di concessione

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda di concessione, su modelli predisposti dal Comune.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare la sua qualità (proprietario, locatario, impresa edile, azienda commerciale, azienda agricola, ecc.....), l'uso al quale l'acqua dovrà servire (domestico, agricolo- zootecnico, uso diverso).

Sono inoltre richiesti i dati catastali identificativi dell'immobile da dichiarare in relazione a quanto risulta agli atti del catasto edilizio urbano e del catasto terreni. Sono previste, in particolare due tipologie di comunicazione dei dati necessari all'identificazione dell'immobile. Precisamente: per gli immobili urbani, l'indicazione del Comune amministrativo e dell'indirizzo, del Comune catastale se non coincide con quell'amministrativo, della sezione urbana, del foglio, della particella e del subalterno. Per i terreni agricoli, l'indicazione del Comune amministrativo, del Comune catastale se non coincide con quell'amministrativo, del foglio, della particella e del subalterno.

La presentazione della domanda di concessione comporta l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento, che dovrà ritenersi parte integrante del contratto di concessione dell'utenza richiesta.

Art. 4

Contratto di somministrazione

Il contratto di concessione sarà stipulato in un unico originale, firmato dal Responsabile del Servizio Acquedotto e dall'utente, e al medesimo utente verrà rilasciata una copia.

Nel contratto, oltre alle notizie di carattere generale, sarà indicato:

- 1) Il modo di somministrazione dell'acqua (a contatore);
- 2) L'uso al quale l'acqua deve servire;
- 3) La durata della concessione;
- 4) Ogni altra indicazione necessaria secondo le caratteristiche delle singole utenze.

L'acqua fornita non potrà essere utilizzata per scopi o destinazioni diverse da quelle specificate nel contratto di concessione stesso.

Art. 5 **Domande respinte**

L'Amministrazione Comunale può non accogliere la domanda di concessione.

Art. 6 **Lavori da eseguirsi a cura del Comune concedente ed a spese degli utenti**

Il Comune, dopo la presentazione della richiesta di concessione d'acqua da parte dell'utente e dopo aver verificato, mediante sopralluogo dei propri tecnici, che nulla osti all'esecuzione dell'impianto, inviterà il richiedente alla stipulazione del contratto, secondo le norme di cui agli articoli 2,3,4,8.

Sottoscritto il contratto, il Comune provvederà ad installare un contatore idrometrico, nonché una saracinesca e un limitatore, se necessario.

Art. 7 **Tipo e calibro del contatore**

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto.
2. I contatori sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
3. Nel caso fosse necessario sostituire il contatore, l'utente dovrà presentare richiesta su apposito modello fornito dall'Ufficio addetto allegando ad esso la ricevuta di versamento di € 30,00 eseguito sul c/c postale di questo Comune quale costo d'intervento dell'addetto comunale, mentre resta a carico dell'Ente il costo del contatore sostituito.

Art. 8 **Lavori da eseguirsi a cura e spese degli utenti**

Gli utenti provvederanno a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di diramazione dopo il contatore.

L'utente stesso è tenuto alla manutenzione del suddetto tratto di tubazione, comprese le eventuali apparecchiature installate, escluso il contatore, rimanendo comunque esonerato dal pagamento della tassa d'occupazione del suolo pubblico.

Gli utenti provvederanno inoltre a propria cura e spese alla realizzazione di una nicchia nel muro di cinta o sul confine della proprietà privata o in altro luogo idoneo stabilito dai tecnici del Comune a seguito del sopralluogo, per l'installazione del contatore, del limitatore e di una saracinesca.

A detta nicchia dovrà essere apposto uno sportello metallico, con idonea serratura e la stessa dovrà essere sempre accessibile e ispezionabile da parte del personale del Comune.

L'utente deve inoltre provvedere a propria cura e spese alla realizzazione e manutenzione della condotta privata, dopo il contatore.

Art. 9
Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

- 1) Contestualmente alla firma del contratto di concessione, sia d'utenza per uso domestico, che d'utenza per altri usi, l'utente verserà al Comune tramite c/c postale:
 - a) Un contributo "una tantum" di € 20,00, per diritto d'allacciamento (tale versamento non sarà comunque restituito in caso di cessazione o di voltura);
 - b) Un deposito infruttifero a garanzia dei consumi, di € 20,00 detto deposito non potrà mai essere imputabile in conto dei canoni di utenza, ed è da restituirsi solo dopo la presentazione d'apposita richiesta scritta alla cessazione dell'utenza, salvo addebiti;
 - c) Un deposito infruttifero a garanzia del contatore, pari a € 20,00 (al costo del contatore stesso), da restituirsi solo dopo la presentazione di apposita richiesta scritta alla cessazione dell'utenza, salvo addebiti per danneggiamenti allo stesso, imputabili all'utente;
- 2) Il contributo di cui al punto a) non è dovuto nel caso di rinnovo, compresi gli utenti già allacciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3) Dopo la firma del contratto ed i versamenti contestuali, il Comune provvederà, nel più breve tempo possibile, ad attivare l'utenza, previa regolare consegna dell'impianto attivato, di cui al successivo art. 10.
- 4) Per ogni unità abitativa è consentita una sola utenza per uso domestico salvo eccezioni in situazioni particolari, valutate discrezionalmente e insindacabilmente, dal Comune erogatore.
- 5) A seguito di variazione o di adeguamento dei depositi infruttiferi al punto b) e c) non si dà luogo a conguaglio né a credito, né a debito dell'utente. I depositi saranno pertanto restituiti alla conclusione del rapporto contrattuale solo nei casi sopra previsti;
- 6) Tutte le spese per la stipulazione del contratto, l'eventuale registrazione di esso, nonché per imposte, tasse e diritti, contributi e canoni erariali regionali, provinciali e comunali, comunque attinenti alla fornitura dell'acqua, s'intendono a totale carico dell'utente.

Art. 10
Consegna dell'impianto

Posta in esercizio una presa d'acqua, ne verrà fatta all'utente regolare consegna, perché risponda di ogni possibile danno compresi quelli derivanti da gelate conseguenti ad accertata incuria o mancata idonea protezione del contatore e delle apparecchiature relative.

L'avvenuta consegna risulterà da apposito verbale che sarà firmato dall'utente e da un incaricato del Comune nel quale sarà indicato lo stato dell'impianto, la lettura iniziale del contatore, il suo calibro, nonché il relativo numero di matricola.

Sia sul contatore che al rubinetto limitatore, verrà apposto sigillo di piombo con la sigla del Comune e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione di tali sigilli, dei quali dovrà essere comunque fatta menzione nel verbale stesso.

Le eventuali riparazioni e manutenzioni della presa, e più precisamente delle opere di derivazione dalla conduttura principale della rete di distribuzione, fino al contatore, comprese le saracinesche saranno eseguite a cura e spese del Comune.

Art. 11
Durata della concessione

La concessione dell'acqua potabile scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'inizio e si rinnoverà tacitamente di anno in anno se l'utente non darà direttamente disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

Il rinnovo s'intende fatto in base alle condizioni del Regolamento e alle tariffe che saranno in vigore alla data del rinnovo stesso.

Il Comune ha però la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione per ragioni di pubblico interesse, o per altre contingenze, a suo giudizio insindacabile, come anche quando si verificano, comunque, infrazioni al presente Regolamento da parte degli utenti, senza pregiudicare la conseguente azione di rivalsa per danni e penalità contro gli utenti stessi, e senza che si possa vantare diritti d'indennizzi di sorta verso il Comune.

Art. 12
Cessazioni

Il titolare di un'utenza che intende recedere dal contratto di somministrazione (o perché venga meno la necessità di utilizzare il servizio o perché lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile), deve darne comunicazione scritta mediante la compilazione d'appositi modelli forniti dall'Ufficio addetto, indicando l'indirizzo dove recapitare la o le eventuali fattura/e rimanente/i ancora da contabilizzare.

La mancata comunicazione scritta comporta l'assunzione del pagamento dei servizi erogati.

In caso di cessazione definitiva di una concessione d'acqua sarà chiuso il rubinetto d'arresto, tagliato il tubo di diramazione con apposizione di un sigillo municipale e rimosso il contatore.

Non sono ammesse temporanee esenzioni, né restituzioni di canone.

Solo nel caso in cui l'immobile sia dato in locazione a terzi, la comunicazione di cessazione potrà essere effettuata anche dal proprietario dell'immobile stesso, rientrato in possesso del bene in questione.

Art. 13
Interruzione di servizio

Gli utenti non potranno reclamare nessuna indennità o riduzione di pagamento nel caso d'interruzione da guasti o rottura all'opera di presa, alle sorgenti e alle condutture o per riparazioni alle strade e alle fognature.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore (es. incendi, siccità, eventi naturali, ecc....).

Gli utenti che richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere a loro spese, all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva, realizzato a norma di legge, a

condizione che la bocca d'erogazione si trovi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto e coibentato. Il Servizio Acquedotto non si assume, comunque, alcuna responsabilità in merito al possibile deterioramento dell'acqua accumulata in serbatoi privati.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco, che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che l'erogazione dell'acqua ad ore alternate, o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

Art. 14 **Cambiamento d'utenza**

Qualora l'immobile o l'esercizio servito, passi per qualsiasi ragione ad altro possessore, il contratto d'utenza potrà essere risolto anticipatamente qualora il nuovo proprietario o locatario che intendesse subentrare nel contratto inoltri al Comune la relativa richiesta che, se accolta, produrrà la risoluzione del precedente contratto con l'estinzione degli obblighi del precedente utente a decorrere dal quadrimestre di riferimento della stipula del contratto di voltura.

In caso di mancata stipula, il contratto continuerà ad avere vigore a nome dell'utente cessante che sarà tenuto alla piena osservanza di tutti gli obblighi assunti e sarà responsabile in proprio d'eventuali danni e infrazioni, causati ai materiali ed apparecchi dai suoi subentranti o aventi causa.

Art. 15 **Verifica e controllo contatori**

L'utente che intendesse verificare un eventuale irregolare funzionamento del contatore o guasti allo stesso, potrà richiedere con richiesta scritta la verifica da parte degli incaricati del Comune, in sua presenza o di suoi rappresentanti.

Art. 16 **Reclami**

Tutti i reclami inerenti ai guasti e alle interruzioni ed in genere all'andamento del servizio, devono essere fatti per iscritto al Comune.

Art. 17 **Ispezioni**

Il Comune ha sempre diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso d'opposizioni o d'ostacolo, lo stesso Comune può sospendere immediatamente l'erogazione fino a che le verifiche avranno luogo e sarà accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato e di applicare le norme e le vigenti leggi.

Art. 18

Letture contatori e computo dei consumi

1. Le letture dei contatori saranno effettuate con cadenza quadrimestrale, (il Comune si riserva la facoltà di effettuare letture supplementari o anche in periodi diversi rispetto al periodo sopra indicato, e anche la possibilità di effettuare una sola lettura all'anno quella relativa al secondo quadrimestre e calcolare quelle relative al primo e terzo quadrimestre sulla base dei consumi medi rilevabile dalle schede).

2. Nei primi quindici giorni del quadrimestre successivo e precisamente nella prima quindicina di Gennaio, Maggio e Settembre d'ogni anno, saranno accettate le autoletture firmate e inviate per iscritto dai contribuenti.

3. Nella seconda quindicina dei mesi sopra indicati saranno annotate nelle schede e solo successivamente si effettueranno le letture da parte del personale addetto.

3. Nel caso di qualsivoglia impedimento nella lettura del contatore il personale addetto è obbligato a lasciare all'utente un apposito modello.

4. L'utente dovrà indicare nel modello i consumi, datarlo, firmarlo e consegnarlo con sollecitudine al Comune.

5. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il consumo d'acqua per cause non imputabili al Comune e l'utente non abbia riconsegnato il modello, sarà indicata la lettura precedente e allorquando sarà possibile, sarà rilevato il consumo effettivo e contabilizzato.

6. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore ed è determinato come differenza tra la lettura precedente e quella successiva.

Art. 19

Fatturazione

La fatturazione dei consumi effettuati e come sopra rilevati verrà effettuata con cadenza quadrimestrale o, al massimo annuale, e con l'applicazione delle tariffe vigenti approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 20

Morosità

1. Ove l'utente non provveda regolarmente al pagamento dei canoni, entro il termine indicato nella fattura stessa, il Comune provvederà ad inviare all'utente un sollecito di pagamento, entro i 180 giorni successivi, comprensivo degli interessi di mora, calcolati dalla data di scadenza fissata nella fattura alla data di emissione del sollecito, e delle spese di notifica imputate in base alla normativa vigente.

2. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della notifica del sollecito di pagamento, il Comune provvederà ad inviare formale atto di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14

aprile 1910 n. 639, con l'aggiunta della sanzione del 6%, degli interessi di mora maturati dal giorno della scadenza della fattura fino al momento dell'emissione dell'ingiunzione fiscale e delle spese di notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nonché di quelle del precedente sollecito.

3. L'atto di ingiunzione fiscale dovrà contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- L'indicazione del soggetto debitore;
- L'indicazione del soggetto creditore;
- L'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, comprensiva delle penalità, gli interessi di mora, le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale, nonché di quelle del precedente sollecito;
- Il termine entro cui adempiere (trenta giorni dalla data della notifica);
- L'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- La motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
- L'indicazione dei dati inerente il sollecito emesso in precedenza;
- L'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
- L'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
- L'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- La sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Settore competente.

4. L'atto di ingiunzione fiscale potrà essere notificata:

- Tramite ufficiale giudiziario;
- Tramite posta (art. 12, l. 890/1982), avendo cura di rispettare le formalità della legge 890 (raccomandata A/R in busta verde, ecc.);
- Tramite messo comunale (art. 10 L. 265/1999);

5. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica dell'atto di ingiunzione, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante concessionario della riscossione. Il concessionario della riscossione potrà utilizzare gli strumenti di esecuzione coattiva previsti dal R.D. 639/1910 (espropriazione mobiliare, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare) e/o degli strumenti di esecuzione e cautelari del titolo III del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili (fermo amministrativo, dichiarazione stragiudiziale, ipoteca beni immobili, ordine di pagamento diretto al terzo) al fine di ottenere il pagamento di tutte le somme dovute all'utente. Il Comune si riserva anche la facoltà di interruzione dell'erogazione del servizio.

6. Il ripristino del flusso, interrotto per i motivi di cui sopra, è subordinato, all'integrale pagamento dei canoni arretrati, delle sanzioni, interessi e spese.

7. Il Comune si riserva, inoltre la facoltà di interrompere il servizio per gli utenti irreperibili.

8. Nei confronti degli utenti che non hanno comunicato nei tempi precedenti all'emissione del ruolo le variazioni d'indirizzo, verrà ritrasmessa la fattura al nuovo recapito.

9. In caso di pratiche in sospenso (es.: giudice di pace, accertamenti e controlli ai contatori ecc.), il termine per l'emissione del sollecito per eventuali fatture non pagate rimane quello previsto dalla legge (ad oggi cinque anni)."

Art. 21 **Recupero della presa**

Allo scadere del contratto, il Comune avrà la facoltà di rimuovere e ritirare gli apparecchi di sua proprietà.

TITOLO 2°: DIVIETI – RESPONSABILITA' E CONTRAVVENZIONI.

Art. 22

E' proibito agli utenti di lasciare innestare nella propria diramazione una presa d'acqua a favore d'altri; come pure di permettere sotto qualsiasi titolo ad altri di usare dell'acqua stessa.

Art. 23

Agli impianti consegnati all'utente e collaudati all'atto della loro messa in funzione, l'utente non potrà in alcun modo apportare modifiche, salvo variazioni da richiedere al Comune.

Art. 24

E' vietato agli utenti di usare chiavi di manovra delle prese e anche di tenerle in deposito.

Art. 25

L'utente è responsabile dell'integrità dei sigilli.

La rottura di essi o qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà il diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salva e riservata la facoltà dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed il risarcimento delle spese di messa in pristino e dei restauri necessari.

Art. 26

Gli utenti saranno esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni danno al quale possa dar luogo la collocazione e l'esercizio della loro conduttura e si impegnano a rilevarne perfettamente indenne il Municipio.

Essi devono inoltre sempre denunciare al Comune le eventuali irregolarità o danni che si verificassero, per non incorrere nelle corrispondenti responsabilità civili e penali.

Art. 27

E' rigorosamente vietato alle persone estranee di accedere alle cabine di manovra delle pompe, ai serbatoi, ai pozzetti di manovra e ad ogni altra opera ed apparecchiatura relativa all'acquedotto comunale.

Sarà punito con l'ammenda variabile da € 25,00 a €100,00, oltre alle spese di riparazione e salva e impregiudicata l'azione penale, chiunque manomette le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi altra opera e apparecchiatura relativa all'acquedotto medesimo.

Della contravvenzione commessa dai minori rispondono i rispettivi genitori.

Art. 28

E' assolutamente proibito agli utenti di adoperare l'acqua per usi irrigui e per usi diversi da quello potabile, per i quali non siano stati espressamente autorizzati.

Se viene effettuato un prelievo abusivo sarà applicata la penale in misura variabile da € 206,58 a € 516,46, oltre ad un corrispettivo per il consumo di acqua, oneri di fognatura e depurazione, determinati dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

Art. 29

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà penalmente, saranno soggette all'ammenda da € 25,00 a € 100,00, (a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, secondo la gravità dei fatti), le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, salva e riservata sempre la facoltà da parte di questo Comune di revocare la concessione dell'acqua.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizza urbana.

TITOLO 3°: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 30

Decesso dell'utente

1. Gli eredi sono tenuti entro 60 gg. dal decesso dell'utente, a volturare il contratto ad uno degli stessi;
2. Qualora il Comune venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli eredi inviterà, se ne è a conoscenza, un erede che risponde in solido con gli altri eredi, a stipulare il contratto di voltura a suo nome entro 20 gg., in caso di inadempienza verrà eseguito il distacco d'ufficio dell'utenza, nel caso in cui il Comune non fosse a conoscenza dei dati degli eredi verrà eseguito immediatamente il distacco d'ufficio;

3. In caso di decesso dell'utente i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Nel caso in cui gli eredi rifiutassero il pagamento dopo aver loro notificato apposito sollecito scritto, verrà avviata la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui all'art. 20, a nome di un erede che risponde in solido con gli altri;

4. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede diretto (figlio, coniuge) convivente e già fruitore di fatto della fornitura, può subentrare a tutti gli effetti per diritto di successione nel rapporto contrattuale se l'utenza si riferisce all'abitazione di residenza e non vengano richieste modifiche tecniche o contrattuali. In questo caso, previa sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione di erede diretto del residente, la voltura avviene senza l'addebito delle spese contrattuali e senza costituzione di nuovo deposito cauzionale ma con il solo pagamento, in questo caso non verranno restituiti i versamenti per i depositi effettuati dall'utente deceduto.
In caso di pagamenti arretrati non effettuati, questi dovranno essere saldati al momento del subentro.

Art. 31
Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento del titolare di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine 30, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendosi tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

2. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 32 **Irreperibilità**

1. Il contribuente è tenuto a comunicare per iscritto al Comune ogni variazione di indirizzo di residenza per invio della fatturazione e degli eventuali solleciti.
2. Nel caso in cui l'utente non sopperisce a quanto sopra, e solo dopo che l'ufficio addetto abbia provveduto con esito negativo alla ricerca anagrafica, verrà eseguito il provvedimento di distacco d'ufficio.

Art.33 **Danni alle condotte e tubazioni in genere**

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Comune, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati danni alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione d'ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni d'acqua riscontrate, il tutto maggiorato dal 20% per spese generali.

Art.34 **Perdite, danni, responsabilità**

Nessun abbuono sul consumo d'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né l'Amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni che possono derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Comune le dispersioni che si verificano in corrispondenza o prima del contatore.

Art.35 **Rateizzazioni dei pagamenti**

E' facoltà del Responsabile del Settore concedere agli utenti che ne facessero richiesta scritta, la rateizzazione del corrispettivo non pagato purché ricorrano le seguenti condizioni:

1. La richiesta pervenga in data antecedente alla scadenza originaria della bolletta oggetto di dilazione;
2. L'utente sia in regola con i pagamenti precedenti;
3. Il limite minimo ammissibile per concedere la rateizzazione è € 100,00;
4. Per particolari esigenze economiche da dimostrare (come da relazione dell'assistente sociale allegata);

5. Non verranno concesse rateizzazioni per i solleciti di pagamento già emessi dall'Ente.

La dilazione di pagamento può essere concessa fino a 6 rate bimestrali e per casi eccezionali fino ad un massimo di 12 rate bimestrali con l'applicazione degli interessi di mora pari al tasso degli interessi legali vigenti nel tempo, a decorrere dalla data della pubblicazione della determinazione alle varie scadenze. La durata della rateizzazione è di competenza del Responsabile del Settore.

Gli effetti della rateizzazione cessano al momento in cui rimane insoluta una delle rate previste, con l'attuazione della riscossione coattiva (ruolo tramite concessionario riscossione tributi o eventuali altre forme) di tutte le somme dovute dall'utente, riservandosi la facoltà dell'interruzione dell'erogazione del servizio, anche senza preavviso.

All'atto della pubblicazione della determinazione della rateizzazione l'utente dovrà versare subito il 20% di pagamento della bolletta rimasta inevasa.

Art. 36

Pagamento dei consumi delle utenze

1. Il pagamento del servizio deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.

2. Qualsiasi opposizione o richiesta di correzione dovrà essere presentata prima della scadenza del pagamento indicato nella fattura, utilizzando apposito modello fornito dall'Ufficio competente.

3. Solo nel caso in cui, si evince che la consistenza dei consumi è stata originata da un mero errore materiale rilevabile dall'ufficio o per mezzo di una verifica della lettura contatore da parte dell'addetto, si provvederà all'emissione aggiornata della fattura che sostituirà ed annullerà la precedente.

Art. 37

Rimozione e spostamento dei contatori idrometrici

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Art. 38

Accertamento d'uso

Qualora l'utente non provveda a comunicare al Comune la variazione d'uso dell'utenza, il Comune stesso, su apposita relazione, la disporrà d'Ufficio.

Art. 39

Portata garantita

Gli impegni di fornitura s'intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di fare installare un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Tutti gli utenti già allacciati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno attenersi insindacabilmente a quanto previsto dalle nuove norme (indicate nel presente Regolamento).

In particolare per i contatori già installati all'interno delle proprietà private, il Comune provvederà con ditta incaricata al riposizionamento dei contatori stessi secondo le modalità di cui al presente articolo, addebitando il costo dell'operazione nella prima bolletta.

L'addetto per conto del Comune deve essere messo in condizione di operare il riposizionamento, la disattivazione e di rilevare la lettura riportata dal contatore; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o ad accessibilità condizionata, l'utente deve garantire al personale l'accesso al contatore.

Nel caso in cui l'utente non consente di ottemperare a quanto previsto nel presente articolo, si procederà ai sensi del precedente art. 29, con un minimo di sanzione di 50 euro fino ad un massimo di 250,00 euro.

Art. 41

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Web dell'Ente.

Tali modifiche, deliberate e divenute esecutive ai sensi di legge, si intendono obbligatorie anche per gli utenti in corso, salvo dichiarazione per iscritto di voler rescindere dal contratto.